



HIGHLIGHTS

Banche di piccole dimensioni. BCE pubblica l'indagine sulla governance Società veicolo (SPV). Pubblicato l'indirizzo di BCE sui nuovi obblighi di segnalazione statistica NPL. EBA ha avviato una pubblica consultazione sui requisiti informativi per la vendita di crediti deteriorati
ESG. L'ESG European Institute ha pubblicato il paper sulle società benefit quale modello di sviluppo delle società quotate
OICVM e FIA. ESMA ha posto in pubblica consultazione gli RTS e ITS relativi alla commercializzazione e gestione transfrontaliere dei fondi
Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Pubblicata la proposta di Direttiva UE in materia

DALLA CORTE

Usura legale ed usura in concreto. La Corte di Cassazione delinea la differenza
Cessione crediti in blocco. La Corte di Cassazione si pronuncia sulle modalità in cui fornire la prova della cessione del credito
Omogeneità tra TEGM e TEG. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla primazia della legge sulle istruzioni di Banca d'Italia

ALTRE NOTIZIE

Crisi Ucraina. Pubblicato il comunicato congiunto di Banca d'Italia e Consob sul monitoraggio dei fondi di investimento con esposizioni in attività russe, bielorusse e ucraine
Crisi Ucraina. Pubblicato il richiamo di attenzione Consob sull'informativa finanziaria da parte degli emittenti in relazione al rispetto delle misure restrittive adottate contro la Russia nel contesto dell'attuale crisi internazionale
Crisi Ucraina. Pubblicato il richiamo di attenzione Consob sull'informativa dei gestori di portali crowdfunding on-line per la raccolta di capitali
Fornitori di servizi crowdfunding. ESMA proroga i termini per richiedere l'autorizzazione in conformità al Regolamento

Banche di piccole dimensioni. BCE pubblica l'indagine sulla *governance*

BCE ha pubblicato un'indagine sugli assetti di *governance* delle banche di piccole dimensioni, in quanto l'autorità, oltre ai poteri di vigilanza diretta sulle grandi banche è anche responsabile della vigilanza indiretta sulle banche più piccole o istituti meno importanti.

A tal riguardo, nell'ambito di questo ruolo di supervisione, è stata svolta, nel 2021, un'indagine sugli assetti di *governance* delle banche più piccole in collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali dei Paesi che partecipano alla vigilanza bancaria europea. La raccolta dati è avvenuta attraverso l'analisi di un campione di 200 banche dei 21 Paesi partecipanti.

L'analisi tematica ha riguardato un'ampia gamma di aspetti relativi agli accordi di *governance* interna delle banche più piccole, compresi i loro organi di vigilanza (cioè l'organo di gestione nella sua funzione di vigilanza, come il consiglio di amministrazione o il consiglio di sorveglianza), nonché le relative prassi di vigilanza nazionali.

Dall'analisi condotta è emerso che alcuni aspetti caratterizzanti gli assetti di *governance* adottati delle banche più piccole richiedono ulteriori miglioramenti nel settore.

Infatti, in primo luogo, si è riscontrato che le funzioni di controllo interno hanno un accesso diretto parzialmente insufficiente ai consigli di amministrazione.

Inoltre, è emerso che il 41% delle banche considerate non ha istituito al suo interno il comitato rischi.

L'indagine ha evidenziato altresì alcune criticità in relazione alla composizione dei consigli di amministrazione, in particolare per quanto riguarda il possesso dei requisiti di indipendenza, esperienza e di diversità di genere dei membri del consiglio di amministrazione di tali istituti di credito rispetto alle banche di maggiori dimensioni.

Alla luce delle criticità emerse in relazione ai sistemi di *governance* adottati dalle banche di minori dimensioni, le autorità di vigilanza intendono implementare, nel rispetto del principio di proporzionalità, un sistema normativo adeguato alle esigenze emerse nel corso dell'analisi effettuata.

Tali interventi intendono anche a rafforzare il dialogo tra le autorità di vigilanza in relazione alle decisioni da adottare soprattutto in materia di composizione degli organi societari.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Società veicolo (SPV)¹. Pubblicato l'indirizzo di BCE sui nuovi obblighi di segnalazione statistica

È stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 maggio 2022, l'**indirizzo (UE) 2022/747 di BCE** che modifica l'indirizzo 2012/120/UE sugli obblighi di segnalazione statistica della BCE nel settore delle statistiche esterne (BCE/2022/23) per quanto attiene **all'attività delle società veicolo ("SPV")**.

Il Regolamento in commento tiene conto del ruolo sempre più importante assunto dalle SPV, in quanto si tratta di strumenti sempre più utilizzati dalle società multinazionali per convogliare i propri investimenti finanziari e aumentare l'accesso ai mercati.

¹ La società veicolo, chiamata in inglese *special purpose vehicle*, acquista i crediti vantati dalle banche. In pratica è un modo per la banca per avere della liquidità, che equivale al valore dei mutui che ha emesso. Si tratta di un'entità giuridica separata, già esistente o creata *ad hoc*, che emette e vende titoli ABS (*Asset-backed security* che è uno strumento finanziario, un'obbligazione negoziabile o trasferibile emessa a fronte di operazioni di cartolarizzazione e garantita dagli attivi sottostanti la cui emissione avviene a opera di SPV create da banche, imprese o pubbliche o amministrazioni) che sono garantiti dalle attività che ha ricevuto dall'*originator*, con il quale non deve avere alcun legame giuridico

Pertanto, le SPV sono diventate sempre più rilevanti nelle statistiche esterne, in quanto possono assumere la forma di entità finanziarie specializzate o, più recentemente, anche di entità non finanziarie specializzate costituite da imprese multinazionali per gestire diritti di proprietà intellettuale, ricerca e sviluppo, commercio e altre attività nell'ambito di una strategia di massimizzazione finanziaria e dei profitti a livello di gruppo.

Alla luce di quanto sopra esposto, la possibilità di ricevere informazioni statistiche sull'attività delle SPV diviene sempre più importante e, ad oggi, le informazioni statistiche sulle SPV, pur raccolte a livello nazionale, non sono segnalate separatamente a BCE.

Con l'indirizzo in commento, BCE prevede **l'introduzione della segnalazione trimestrale, alle banche centrali nazionali e a BCE, delle informazioni statistiche relative alle SPV.**

La prima trasmissione dei dati sull'attività delle SPV, introdotta dall'indirizzo in esame, avrà luogo a marzo 2023, per quanto riguarda i dati relativi al quarto trimestre del 2022.

Il termine per la trasmissione dei dati trimestrali del periodo a decorrere dal primo trimestre 2020 è stato fissato a settembre 2023.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

NPL². EBA ha avviato una pubblica consultazione sui requisiti informativi per la vendita di crediti deteriorati

EBA ha avviato, in attuazione del mandato conferito a EBA dall'art. 16 comma 1 della Direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori ed acquirenti di crediti, **una pubblica consultazione avente ad oggetto i progetti di norme tecniche di attuazione ("ITS") sui requisiti delle informazioni che i venditori di crediti deteriorati (Non Performing Loans – "NPL") bancari devono fornire ai potenziali acquirenti**

Con il documento in commento, EBA intende fornire uno *standard* comune per la cessione dei crediti deteriorati in tutta l'Unione Europea, implementando in confronto tra i Paesi membri e riducendo le asimmetrie informative tra venditori e acquirenti di NPL.

L'elaborazione di modelli comuni è importante al fine di: i) facilitare la vendita di crediti deteriorati su mercati secondari; ii) aumentare l'efficienza di tali mercati; iii) ridurre le barriere all'ingresso per i piccoli istituti di credito e i piccoli investitori; iv) supportare il recupero dei crediti deteriorati.

Il provvedimento prevede che i venditori di crediti deteriorati debbano fornire determinate informazioni sulle esposizioni creditizie che agevolino l'analisi delle stesse, la due diligence finanziaria e la valutazione dei diritti del creditore.

In particolare, la bozza di ITS ha ad oggetto:

- i modelli da utilizzare per fornire informazioni relativi alle controparti degli NPL;
- le caratteristiche contrattuali del prestito;
- le eventuali garanzie reali e personali fornite;
- il piano storico di incasso e rimborso del prestito.

La consultazione si concluderà in data **31 agosto 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

² Crediti in sofferenza (*Non-performing loan*) - quei crediti bancari la cui riscossione non è certa poiché i soggetti debitori si trovano in stato d'insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

ESG. L'ESG European Institute ha pubblicato il *paper* sulle società *benefit*³ quale modello di sviluppo delle società quotate

L'ESG European Institute ha pubblicato un *paper* sul tema “*Le società benefit come possibile modello di sviluppo anche per le società quotate*” che analizza la tendenza delle società quotate, degli investitori istituzionali, dei *proxy advisors*, delle banche ed altri operatori del mercato di adottare il modello di società *benefit*.

Lo studio fornisce una panoramica della percentuale di enti che vorrebbero fare tale scelta alla luce di un'analisi effettuata sui diversi *players*.

La ricerca mostra l'interesse delle società quotate verso i temi di sostenibilità, sia fronte economico, sociale ed ambientale, anche in termini di comunicazione verso il mercato e, a tal proposito, si evidenzia che oltre un quarto delle società intervistate sta valutando di assumere la veste di società *benefit*.

Negli altri casi, i timori principali sono legati all'eventuale recesso conseguente alla modifica dell'oggetto sociale, alla mancanza di benefici o agevolazioni fiscali in rapporto agli oneri organizzativi interni da sopportare, nonché le incertezze normative.

Per quanto riguarda gli altri *players* del mercato: da una parte vi è chi valuta positivamente l'acquisizione dello *status* di società *benefit* da parte delle grandi società quotate, con effetto traino per le PMI; dall'altra parte vi è chi sospende il giudizio in attesa delle nuove norme della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD); vi è ancora chi si dice non favorevole, ritenendo non necessario al fine di certificare il già presenti strumenti adeguati a dimostrare il *commitment* di un'azienda in termini di sostenibilità; chi infine valuta con favore tale modello indipendentemente dalle dimensioni e dalla quotazione della società.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

OICVM e FIA. ESMA ha posto in pubblica consultazione gli RTS e ITS relativi alla commercializzazione e gestione transfrontaliere dei fondi

ESMA ha posto in pubblica consultazione il progetto di norme tecniche di attuazione (“ITS”) e di regolamentazione (“RTS”) per la commercializzazione e gestione transfrontaliere di OICVM e FIA, al fine di fornire modelli comuni per la notifica delle attività di commercializzazione e gestione transfrontaliere.

Il documento di consultazione in commento fornisce indicazioni sulle informazioni e i modelli che le imprese devono fornire e utilizzare quando informano le autorità di vigilanza delle loro attività di commercializzazione e gestione transfrontaliere ai sensi della Direttiva 2009/65/CE su organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”) e della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (“Direttiva AIFMD”).

In particolare, il progetto di RTS specifica le informazioni che le società di gestione e i gestori di fondi di investimento alternativi devono notificare alle autorità nazionali competenti per svolgere le loro attività in altri Stati membri.

Gli ITS specificano la forma e il contenuto della lettera di notifica *standard* per la commercializzazione transfrontaliera e la gestione transfrontaliera degli OICVM.

La consultazione si concluderà in data **9 settembre 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

³ Le Società Benefit (SB) rappresentano un'evoluzione del concetto stesso di azienda: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Pubblicata la proposta di Direttiva UE in materia

La Commissione europea ha pubblicato una proposta di Direttiva volta a modificare la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori per quanto riguarda la commercializzazione a distanza di servizi finanziari, abrogando la Direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

La proposta di Direttiva è volta a semplificare l'impianto normativo, incorporando la disciplina sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza nel contesto della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori che quindi andrebbe ad applicarsi anche a tutte le ipotesi di servizi finanziari conclusi a distanza.

Inoltre, la proposta di Direttiva intende promuovere la prestazione di servizi finanziari, garantendo un più elevato livello di tutela dei clienti attraverso alcuni interventi:

- piena armonizzazione a livello europeo, con norme simili applicabili a tutti i prestatori di servizi finanziari, e medesimi diritti per tutti i consumatori;
- previsione di una informativa precontrattuale contenente informazioni comprensibili e fornite in modo tempestivo⁴;
- il rafforzamento del diritto di recesso del consumatore, con inclusione in caso di conclusione *on-line* del contratto di un esercizio del diritto di recesso ancor più facilitato, nonché con l'introduzione di apposita comunicazione per le ipotesi in cui le informazioni precontrattuali siano ricevute meno di un giorno prima della conclusione del contratto;
- l'introduzione di norme speciali in caso di commercializzazione *online*, con obblighi di adeguata informazione a distanza, anche mediante strumenti *on-line* ("*robo-advice*") e di aiuto alla clientela ("*chat box*"). Viene altresì garantita al consumatore la possibilità di chiedere l'intervento umano e che non vengano utilizzate le sue specifiche propensioni;
- le sanzioni vengono estese alla prestazione di servizi finanziari, comprese le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2161 sulla migliore applicazione e sulla modernizzazione per quanto riguarda le sanzioni in caso di infrazioni transfrontaliere diffuse.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

⁴ Tra le altre: la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del prestatore di servizi finanziari; la disciplina delle modalità con cui devono essere trasmesse le informazioni per quanto riguarda la comunicazione elettronica; l'individuazione, tra la trasmissione delle informazioni al consumatore e la conclusione del contratto, di tempistiche idonee ad assumere decisioni consapevoli;

Usura legale ed usura in concreto. La Corte di Cassazione delinea la differenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce che, nel caso concorrano ipotesi di “usura legale” (superamento del tasso di interesse soglia) e di “usura in concreto” (dazione di un bene a fronte del prestito ottenuto), il giudice non può valutare la sussistenza del reato di usura utilizzando i medesimi criteri di valutazione.

Nel caso di specie il rapporto usuraio tra il ricorrente e la vittima del reato era contraddistinto da due forme di usura concorrenti ed integrate:

- in primo luogo, veniva adottata la prassi del cambio di assegni post-datati ad un tasso pari al 4% mensile, la liquidità così procurata alla vittima veniva utilizzata sia per la propria attività di impresa, che per ripagare i debiti verso il ricorrente (usura legale);
- in secondo luogo, nel caso di problemi di liquidità della vittima, veniva consegnato, come merce di scambio, del materiale da costruzione sottocosto (usura in concreto – art. 644 comma 3 c.p.).

Pertanto, qualora il rapporto usurario abbia natura mista, l'utilizzo dei criteri per valutare l'usura legale non può essere esteso all'usura in concreto, in quanto l'usura in concreto deve essere valutata unicamente in relazione al possibile squilibrio tra la dazione del denaro e la controprestazione in natura.

La Suprema Corte, in conformità al dettato normativo di cui all'art. 644 c.p., delinea la differenza tra **l'usura legale che si concretizza quando si supera la soglia d'usura determinata dalla normativa secondaria** e **l'usura in concreto che si perfeziona quando vi sia sproporzione tra le prestazioni approfittando dello stato di difficoltà della vittima.**

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Cessione crediti in blocco. La Corte di Cassazione si pronuncia sulle modalità in cui fornire la prova della cessione del credito

La Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza in commento, si esprime in materia di cessione di crediti in blocco ex. art. 58 TUF, fornendo chiarimenti sulle modalità in cui fornire la prova della cessione del credito.

In particolare, la Corte territoriale chiarisce che, ai fini di adempiere tale prova non è sufficiente allegare la sola copia della pubblicazione del generico avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dall'art. 58 comma 2 TUF, al solo fine di dare notizia dell'avvenuta cessione al fine di evitare i pagamenti liberatori al creditore cedente.

Infatti la Corte, ricorda l'importanza di redigere accuratamente e in maniera oggettiva i criteri di identificazione del portafoglio cartolarizzato in modo da rendere l'oggetto della cessione determinato o determinabile.

In ogni caso è assolutamente consigliabile riportare un elenco analitico dei crediti ceduti nel contratto di cessione da produrre in giudizio al fine di provare l'acquisita titolarità del credito azionato.

Infatti, **per provare la titolarità del credito occorre l'esibizione del contratto di cessione da cui si ricavi in modo chiaro ed univoco che il credito oggetto di contestazione è stato effettivamente ceduto (e cartolarizzato).**

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Omogeneità tra TEGM e TEG. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla primazia della legge sulle istruzioni di Banca d'Italia

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, torna ad affermare la centralità dell'art. 644 c.p. in materia di usura ribadendo la primazia della legge rispetto alle istruzioni di Banca d'Italia.

La Suprema Corte ha evidenziato la "centralità sistemica" dell'art. 644 c.p. qualificandola come norma di definizione della fattispecie usuraria da valere per *"l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia"*.

Pertanto, in relazione al calcolo del TEGM e TEG, si pone l'accento sulla centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644, comma 5°, c.p.⁵ – secondo cui *"per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"* – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. D'altra parte, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inserissero nel calcolo di esso una particolare voce, come la commissione di massimo scoperto, che, secondo la definizione data dall'art. 644, comma 5°, c.p., avrebbe dovuto essere inclusa, rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, per essere la rilevazione stata effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge imponeva di considerare.

Ebbene la Suprema Corte è riuscita contemporaneamente ad affermare: i) sia la piena razionalità del cd. principio di simmetria secondo cui deve esservi simmetria tra il TEGM rilevato trimestralmente ed il TEG della singola operazione; ii) sia che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza da comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come in detti decreti rilevato (i.e. senza alcuna maggiorazione).

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Crisi Ucraina. Pubblicato il comunicato congiunto di Banca d'Italia e Consob sul monitoraggio dei fondi di investimento con esposizioni in attività russe, bielorusse e ucraine

Banca d'Italia e CONSOB hanno pubblicato un comunicato congiunto per richiamare l'attenzione sulla dichiarazione di ESMA del 16 maggio 2022, che contiene raccomandazioni finalizzate a promuovere, all'interno dell'Unione Europea, un approccio convergente nella valutazione degli asset e nell'utilizzo dei *Liquidity Management Tools* da parte dei fondi d'investimento esposti alle attività russe, bielorusse e ucraine.

⁵Art. 644 – "Usura" – *"Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:*

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione".

Banca d'Italia e Consob, in continuità con ESMA, ribadiscono la responsabilità dei gestori di fondi di investimento nel valutare le migliori azioni da adottare, anche rispetto agli investitori che vogliono sottoscrivere, rimborsare o continuare a investire nel fondo.

Le autorità di vigilanza, nel documento in commento, ribadiscono il loro impegno al monitoraggio ed eventuale aggiornamento delle indicazioni fornite rispetto agli impatti del conflitto tra Russia e Ucraina.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Crisi Ucraina. Pubblicato il richiamo di attenzione Consob sull'informativa finanziaria da parte degli emittenti in relazione al rispetto delle misure restrittive adottate contro la Russia nel contesto dell'attuale crisi internazionale

Consob ha pubblicato un richiamo di attenzione con il quale ha posto l'accento sulla correttezza dell'informativa finanziaria da parte degli emittenti, nonché sul rispetto delle misure restrittive adottate contro la Russia nel contesto dell'attuale crisi internazionale.

Il documento in commento è indirizzato ai diversi soggetti coinvolti nell'ambito degli emittenti, quindi organi di amministrazione, organi di controllo, anche nella loro qualità di *audit committee*, e società di revisione, coinvolti nella realizzazione dell'informativa finanziaria.

Il richiamo di attenzione rinvia a quanto già previsto, sempre nel contesto degli impatti dell'attuale guerra Russia Ucraina:

- nel precedente richiamo Consob del 18 marzo 2021 sulle informazioni privilegiate e alle rendicontazioni finanziarie e
- nella dichiarazione ESMA del 13 maggio 2022 sulle rendicontazioni finanziarie semestrali 2022.

Le informazioni sugli impatti del conflitto, ed in particolare gli impatti sul *business* aziendale, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell'emittente nonché sui titoli e sui relativi diritti, devono essere riportate nei prospetti da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e nei rispettivi supplementi, per consentire un'adeguata correttezza dell'informativa finanziaria e adeguate informazioni agli investitori.

Inoltre, gli stessi obblighi informativi sono previsti per i documenti di offerta pubblica di acquisto ("OPA") e per i comunicati dell'emittente.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Crisi Ucraina. Pubblicato il richiamo di attenzione Consob sull’informativa dei gestori di portali *crowdfunding on-line* per la raccolta di capitali

Consob ha pubblicato il richiamo di attenzione sugli adempimenti, nel contesto della crisi Ucraina, per i gestori di portali *crowdfunding on-line* per la raccolta di capitali.

Il documento in commento si rivolge ai gestori di portali *crowdfunding on-line* di cui all’art. 50-*quinquies*, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, (“TUF”), che gestiscono professionalmente portali per la raccolta di capitali per piccole e medie imprese (“PMI”) e sono, a fronte dell’apposita autorizzazione, nel relativo registro Consob.

Il richiamo di attenzione considera i potenziali effetti negativi che il perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe avere sulle PMI già colpite dall’emergenza pandemica da Covid-19.

Il richiamo di attenzione richiede ai predetti gestori, nell’ambito dell’attività di raccolta *on-line* di capitali per le PMI, informazioni il più possibile complete e dettagliate sui possibili impatti della crisi Ucraina.

Tali informazioni devono essere fornite nell’ambito della rappresentazione dei rischi specifici dell’offerente e dell’offerta, comprensivi delle implicazioni sulla sostenibilità dei progetti come riflessa nel relativo *business plan*.

I gestori devono altresì garantire che le informazioni fornite dall’offerente su fatti nuovi rilevanti siano prontamente trasmesse agli aderenti all’offerta.

Infine, i gestori devono prestare particolare attenzione nel garantire la continuità operativa del portale, adottando le più efficaci e adeguate misure, tra cui quelle connesse all’attività di *cybersecurity*.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Fornitori di servizi *crowdfunding*. ESMA proroga i termini per richiedere l’autorizzazione in conformità al Regolamento

ESMA ha pubblicato la propria **consulenza tecnica finale sull’opportunità di estendere il periodo transitorio di esenzione, per i fornitori di servizi di *crowdfunding* forniti solo su base nazionale, previsto dal Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese (“Regolamento *crowdfunding*”)**.

L’art. 12 del Regolamento *crowdfunding*, in vigore dal 10 novembre 2021, prevede che una persona giuridica che intenda fornire servizi di *crowdfunding* debba presentare la relativa domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito. Fino al 10 novembre 2022, ovvero al rilascio dell’autorizzazione quale fornitore di servizi di *crowdfunding* se anteriore, i fornitori di servizi di *crowdfunding* forniti solo su base nazionale possono tuttavia continuare a prestare tali servizi anche in assenza dell’autorizzazione di cui al suddetto articolo 12.

A tal proposito, l’art. 48 del Regolamento *crowdfunding* prevede che ESMA fornisca alla Commissione europea la propria consulenza tecnica circa la possibilità di prorogare di 12 mesi tale periodo transitorio.

La consulenza tecnica di ESMA fornisce una soluzione, al fine di contemperare la prevenzione delle potenziali conseguenze dannose della mancata proroga del periodo transitorio su alcuni mercati nazionali di *crowdfunding* e i problemi di protezione degli investitori e di uniformazione derivanti dall’estensione del predetto periodo transitorio.

Pertanto, ESMA suggerisce alla Commissione europea di valutare l'opportunità di estendere la proroga solamente a quei fornitori di servizi di *crowdfunding* che operano solo su base nazionale e che abbiano debitamente richiesto l'autorizzazione prima del 1° ottobre 2022.

Inoltre, ESMA raccomanda ai fornitori di servizi di *crowdfunding* europei che attualmente operano solo su base nazionale ad accelerare la loro transizione al regime del Regolamento *crowdfunding*, presentando quanto prima le relative domande alle autorità nazionali competenti.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it